



COMUNE DI MORES

Provincia di Sassari

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

P.zza Padre Paolo Serra, 1 C.A.P. 07013
Tel. n° 079-7079000 - Fax n° 079-7079045

BANDO PUBBLICO

Reddito di Inclusione Sociale – REIS annualità 2021.

RIAPERTURA TERMINI SECONDO SEMESTRE.

(In esecuzione della D.G.R. n. 34/25 del 11/08/2021)

La Responsabile del Servizio Sociale

RENDE NOTO

che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per l'ammissione ai benefici del Reddito di Inclusione Sociale - REIS 2021, riapertura termini secondo semestre, ai sensi di quanto disposto dal presente bando e della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il Presente Avviso Pubblico ha come oggetto la realizzazione della misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale,) introdotta dalla L.R. n.18 del 2 agosto 2016, secondo gli indirizzi di cui alle Linee Guida per il triennio 2021 - 2023 approvate in via definitiva con Delibera di Giunta Regionale n° 34/25 del 11/08/2021.

Con la misura regionale REIS la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dalla L.R. n. 18/2016.

Il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) prevede l'erogazione di un sussidio economico per le famiglie che vivono una situazione di difficoltà economica, condizionato allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva che ha come obiettivo il superamento della condizione di povertà.

ARTICOLO 2 – REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, **di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione**. Per gli emigrati di ritorno e i loro nuclei familiari si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.

Per l'accesso alla misura inoltre il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o corrente) fino a € 12.000,00;
- 2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000 incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- 4) gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360,00 e euro 12.000,00 oltre al possesso dei requisiti sopra descritti dovranno avere un ISR (Indicatore della Situazione Reddittuale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall' ISTAT, articolata per fasce, secondo la tabella di seguito riportata:

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti d'accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

Allegato “A” alla determinazione del Responsabile dell’Area socioassistenziale n. 101 del 02/08/2022

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (articolo 3, comma 1, D.Lgs. 171/2005)

ART. 3. INCOMPATIBILITA' TRA REDDITO DI CITTADINANZA E REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, all'art.1, comma1) ha istituito il Reddito di Cittadinanza (RDC) e la Pensione di Cittadinanza (PdC) e abrogato il Reddito di Inclusione.

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (RDC e PdC) e quello regionale (REIS) si specifica quanto segue:

- **il RDC e la PdC e il REIS, ad eccezione delle deroghe riportate sotto, sono incompatibili; pertanto il soggetto che percepisce il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza non può accedere al REIS;**
- l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - ✓ l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al RDC, non abbia presentato domanda;
 - ✓ l'istante è stato ammesso al RDC.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).

ARTICOLO 4 – DEROGHE

1 - L'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficino di Reddito o Pensione di Cittadinanza con importi fino a 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.

2 - Soltanto nei confronti di nuclei familiari percettori di RDC con minori la soglia per accedere al REIS può essere incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei familiari composti da 4 o più minori il limite di accesso è determinato in euro 455.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del RDC stabiliti per poter accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare:

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	
1 o più componenti adulti	€ 100	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 1
Nuclei con 1 minore	€ 200	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 2
Nuclei con 2 minori	€ 300	
Nuclei con 3 minori	€ 400	
Nuclei con 4 o più minori	€ 455	

Nelle fattispecie 1 e 2 il valore dei sussidi deve essere destinato a sostenere una o più spese sociali o assistenziali di cui alla Tabella 1 del D.M. n. 206/2014.

ARTICOLO 5 – PRIORITA’ DI EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI REIS

Per l'erogazione del REIS si introduce una prima scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Gli importi sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1

ISEE da euro 0 a 3.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.650	€ 275
2	€ 2.100	€ 350
3	€ 2.550	€ 425
4 e superiori a 4	€ 2.370	€ 455

Priorità 2

ISEE da euro 3.001 a 6.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.350	€ 225
2	€ 1.800	€ 300
3	€ 2.250	€ 375
4 e superiori a 4	€ 2.430	€ 405

Priorità 3

ISEE da euro 6.001 a 9.360 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 840	€ 140
2	€ 1.290	€ 215
3	€ 1.740	€ 290
4 e superiori a 4	€ 1.920	€ 320

Priorità 4

ISEE da euro 9.360 fino a 12.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 540	€ 90
2	€ 990	€ 165
3	€ 1.440	€ 240
4 e superiori a 4	€ 1.620	€ 270

Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate secondo l'ordine delle seguenti sub priorità:

1. famiglie senza dimora, anche se formate da un solo componente;
2. famiglie composte da 6 persone e più (come risultante dallo stato di famiglia);
3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età.
5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

ARTICOLO 6 - I PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico, ed è definito dal Servizio Sociale a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale. Coerentemente con gli obiettivi della legge istitutiva del REIS, il progetto di inclusione attiva deve pertanto essere attivato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

Il progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione dei bisogni nelle diverse dimensioni: personale, abitativa, sociale, economica, lavorativa, dell'istruzione, formazione etc.

Le famiglie composte da soli anziani di età superiore ai 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità superiore al 90%, sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1997, sarà cura del Servizio Sociale Professionale valutarne il coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.

Inoltre in considerazione di particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolte ai familiari con grave disabilità renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, il sussidio economico REIS potrà essere erogato anche senza il vincolo di partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

ARTICOLO 7 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a persone affette da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo e tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva.

Il Comune mette in atto tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui gli impegni assunti dai componenti del nucleo familiare siano stati rispettati è consentito l'accoglimento di una nuova domanda RES.

ARTICOLO 8 – DOVERI DEI BENEFICIARI E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL REIS

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o della situazione reddituale e patrimoniale intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Qualora un cittadino beneficiario del REIS durante il periodo di fruizione della misura regionale diventi beneficiario del RDC è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e RDC) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti al Comune.

ARTICOLO 9 - PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente avviso potranno essere presentate **fino al 5 SETTEMBRE 2022** utilizzando esclusivamente il modulo scaricabile dal sito web del Comune all'indirizzo: www.comune.mores.ss.it e disponibile presso il Comune negli orari di apertura al pubblico.

Le domande potranno essere consegnate con le seguenti modalità:

- a mano all'ufficio Protocollo del Comune di Mores;
- via PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.mores.ss.it ;
- tramite raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Mores, Piazza Padre Paolo Serra n. 1, 07013, MORES.

La presentazione di moduli non firmati o non debitamente compilati, ossia che non consentano di individuare con certezza il soggetto richiedente, determinano l'esclusione del procedimento; ogni altra informazione mancante potrà essere integrata su richiesta dei Servizi Sociali entro il termine di scadenza del bando.

È responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata all'Ufficio Protocollo (istanza, firma, documentazione allegata).

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità;
- b) copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità;

- c) eventuali certificazioni di handicap o d'invalidità (da cui si evince la percentuale d'invalidità) relativi a persone presenti nel nucleo familiare, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafica;
- d) eventuale ricevuta di presentazione di domanda del Reddito di Cittadinanza
- f) eventuale ricevuta di esito negativo o decadenza della richiesta di Reddito di cittadinanza

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata **da un solo componente** del nucleo familiare.

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al protocollo dell'Ente. Non saranno ammesse successive integrazioni della documentazione dopo la scadenza

ARTICOLO 10- ESITO DEL PROCEDIMENTO

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite dall'art.5 del presente avviso per tutte le istanze pervenute nei termini definiti, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione, e comunque, sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Mores dalla Regione Sardegna.

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Mores all'indirizzo www.comune.mores.ss.it mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi (con indicazione del numero di protocollo assegnato alla pratica, fascia di priorità e somma mensile REIS assegnabile) nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali. La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito; qualora entro detti termini non pervengano ricorsi la graduatoria assumerà carattere definitivo.

ARTICOLO 11 – ESCLUSIONI, VERIFICHE E REVOCHE DEL BENEFICIO

Sono esclusi dal programma coloro:

1. che risultino privi dei requisiti previsti dalle disposizioni di Legge su richiamate;
2. che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
3. che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità entro la data della scadenza del presente bando;
4. che rifiutino di essere inseriti nei Progetti personalizzati d'inclusione Attiva e che non rispettino gli impegni ivi previsti.

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese da chi presenta istanza mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici. Qualora dai controlli emergano dichiarazioni non veritiere o incomplete, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a non ammettere ai benefici o a revocare i benefici ottenuti procedendo al recupero delle somme indebitamente rimosse.

Si procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che:

Allegato “A” alla determinazione del Responsabile dell’Area socioassistenziale n. 101 del 02/08/2022

- a) omettano di informare il Servizio sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente bando;
- b) interrompano senza alcun giustificato motivo il Progetto di inclusione sociale, così come sottoscritto;
- c) reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto.

**ARTICOLO 12- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679**

Il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata avverrà nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di cui al presente bando, per quelle ad esse connesse e collegate, e con le modalità di cui alla separata informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, allegata al presente bando.

ARTICOLO 13. - PUBBLICITA’

Il presente bando viene affisso all’Albo Pretorio on-line ed è altresì reperibile sul sito web del Comune all’indirizzo: www.comune.mores.ss.it. Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi al Servizio Sociale negli orari di apertura al pubblico o ai numeri 079/7079012 e 393/8986145.

Mores, 02.08.2022

Il Responsabile del Servizio
A.S. Maria Cristina Murgia